



Comune di Riva del Garda
Provincia di Trento

Prot. 0010819

20/03/2020

P



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Riva del Garda, 20 marzo 2020

Pratica di riferimento: OPI0057

Sospensione temporanea delle attività di controllo automatizzate di accesso alla Zona a Traffico Limitato per agevolare il transito di veicoli impegnati nella consegna a domicilio di beni essenziali e farmaci a persone domiciliate al suo interno

Ordinanza contingibile ed urgente

IL SINDACO

visto l'art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2021 che, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori nonché all'interno dei medesimi salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

preso atto che in data 9 marzo 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al comma 1 dell'art. 1 ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio all'intero territorio nazionale;

preso atto che in data 11 marzo 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante nuove misure da adottare per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

rilevato che il citato decreto all'art. 1 dispone in merito alla chiusura delle attività commerciali e le attività di servizi alla persona, specificando nei richiamati allegati 1 e 2 quelle attività che possono operare in deroga al divieto;

preso atto che in data 13 marzo 2020 il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha emanato l'ordinanza prot. 167326/1 ad oggetto "Nuovo aggiornamento delle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", con cui fra le misure da adottare si dispone che "*le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni e la mobilità è consentita solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*";

considerato che l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alle limitazioni di ogni forma di spostamento delle persone salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute evitando altresì ogni altra forma di assembramento e comunque al puntuale rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 9 e 11 marzo 2020;

ritenuto quindi opportuno agevolare la consegna a domicilio da parte di attività commerciali che possono effettuare il recapito di beni di prima necessità su richiesta dei residenti presso la loro abitazione evitando in tal modo lo spostamento di più persone dal proprio domicilio alla sede delle attività commerciali;

rilevato inoltre opportuno agevolare l'attività di altri organismi (enti ed associazioni di volontariato) che hanno attivato modalità organizzate per la consegna a domicilio di beni essenziali o assistenziali, farmaci, e quanto necessario per l'assistenza alle persone anziane e a tutte quelle persone che, attenendosi alle indicazione normative ai fini del contenimento del contagio, limitano i propri spostamenti;

atteso che il transito nella Zona a Traffico Limitato è consentito solamente ad alcune categorie di veicoli in determinate fasce orarie, e alle categorie di utenti che, in conformità alle prescrizioni disposte dall'ordinanza 28.06.2016 prot. 17950, ne abbiano fatto richiesta; atteso inoltre che il controllo degli accessi è agevolato da un sistema di rilevamento automatizzato delle targhe dei veicoli ("varchi elettronici") che

riconosce la legittimità del transito da parte del veicolo in precedenza regolarmente iscritto nella lista dei veicoli autorizzati;

ritenuto in questa fase emergenziale in via semplificativa di evitare di assoggettare i titolari delle ditte alle procedure di iscrizione dei mezzi nella lista dei veicoli autorizzati e di procedere alla disattivazione temporanea del sistema di rilevamento automatizzato, tenuto conto anche della vigenza delle norme restrittive per gli spostamenti disposte per il contenimento dell'epidemia, che già limitano i transiti veicolari;

visto il DLgs.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche;

visto l'art 62 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, "Codice degli Enti locali e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visti gli artt. 24 comma 1) e 25 comma 3) della legge provinciale n° 23 del 30/11/1992 e.s.m..

ORDINA

la sospensione temporanea dell'utilizzo dei dati dei transiti in ZTL rilevati con il sistema dei varchi elettronici istituito con ordinanza 28 giugno 2016 prot. 17950, a partire dalla attivata emergenza di cui al DPCM di data 9 marzo 2020 (che ha esteso all'intero territorio nazionale le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 a far data dal 10 marzo 2020), fino alle ore 08,00 del 4 aprile 2020, e comunque fino a cessata emergenza;

AUTORIZZA

il transito senza limiti di orario in ZTL dei veicoli di ditte fornitrice e/o di enti ed associazioni di volontariato, impegnati nella consegna a domicili di beni di prima necessità, farmaci, ecc, effettuata nel rispetto della vigente normativa di contrasto alla diffusione dell'epidemia del virus CoViD-19;

DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line fino al termine di validità della stessa;
- di incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di Riva del Garda di provvedere alla necessaria informazione alla popolazione anche mediante la diffusione del presente provvedimento a mezzo stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro il controllo per l'esecuzione del presente provvedimento e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo del rispetto della presente ordinanza;

INFORMA

che il presente provvedimento decade a seguito di revoca della presente ordinanza;

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, dall'avvenuta notifica, entro 60 giorni al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

BRG



IL SINDACO
(dott. Adalberto Mosaner)

<u>la presente viene inviata agli uffici:</u>	<u>La presente viene inoltrata a:</u>
OOPP.- Viabilità	Commissariato P.S.
Altogarda Parcheggi e Mobilità srl	Distaccamento Polizia Stradale
Ufficio Stampa	Comando Stazione Carabinieri
Corpo polizia locale intercomunale	Comando Di Brigata Guardia Di Finanza
U.O. Manutenzioni, servizi e qualità urbana	Trentino Emergenza
Cst – turismo	Commissariato Del Governo
Rag – patrimonio	A.P.M. Srl - Riva Del Garda
Ufficio protocollo	Trentino Emergenza
Albo comunale	Corpo Volontario Vigili Del Fuoco
Comando Vvf	L'Adige
	Il Trentino
	Garda Trentino Spa- Riva Del Garda

